

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 21 NOV 2017

OGGETTO: Legge regionale 3 novembre 2016, n. 30 - "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas "Radon" in ambiente confinato". Affidamento incarico professionale per rilevazione gas radon (periodo novembre 2017 - novembre 2018) ex art. 36 co. 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. CIG.n. ZD520A89D1.

IL SEGRETARIO GENERALE

visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la Legge n. 580/93 e s.m.i. sul "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura";

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

visti gli artt. 13 e 15 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254;

vista la Deliberazione n. 43 del 14.04.2015 con la quale la Giunta camerale ha adottato la nuova struttura organizzativa dell'Ente Camerale;

vista la Deliberazione della Giunta camerale n.165 del 25.10.2013 di presa d'atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17.10.2013, con la quale la sottoscritta è stata nominata Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari;

visto il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni contenente norme per la "Attuazione dell'art. 1 della legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

richiamata la Determinazione/SG n. 29 del 07.03.2017 con la quale si è provveduto ad affidare (periodo 01.03.2017-28.02.2018) – ex art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed in attuazione di quanto disposto ex D. Lgs n. 81/2008 s.m.i. - Sez. III "Servizio di Prevenzione e Protezione" – all'Ing. Stefano de Matteis (C.F. DMTSFN63M18E506J) – Via Amendola n. 219 – Bari – 70125 Bari – l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP);

vista la Legge regionale 30/2016 "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas "Radon" in ambiente confinato", la cui finalità, in attuazione di quanto disposto dalle Direttive comunitarie Euratom, è quella di "assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali";

dato atto che la predetta Legge ha imposto l'avvio della misurazione del gas radon - sostanza radioattiva naturale, incolore e inodore, derivante dalla trasformazione dell'uranio, presente nelle rocce, nel suolo, nelle acque e nei materiali da costruzione - in tutti gli edifici aperti al pubblico entro la data del 09.11.2017 ed i cui dati, terminato il monitoraggio, dovranno essere trasmessi al Comune interessato e all'ARPA Puglia;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

richiamato l'art. 4 co. 1 della Legge regionale 30/2016, che dispone quanto segue: “Sino all'approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 2, co. 5 e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere a) e b), *sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primavera-estivo e autunnale-invernale*”;

richiamato, in particolare, l'art. 4 co. 1 lett. b) della Legge regionale in argomento, ai sensi del quale “Per gli edifici non destinati all'istruzione e aperti al pubblico con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, *il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc*, misurato con strumentazione passiva”;

dato atto che il Provveditore dell'Ente – Sig. Francesco Cembalaio – ha invitato per le vie brevi l'Ing. Stefano De Matteis, titolare dell'incarico di RSPP dell'Ente camerale, a voler manifestare la disponibilità all'espletamento dell'attività in argomento;

vista l'Offerta del 09.10.c.a. (Prot. Cam. n.50406 del 09.11.2017) dell'Ing. Stefano De Matteis, avente ad oggetto il servizio di consulenza, di seguito specificato in materia di rilevazione gas radon, contro il corrispettivo complessivo di € 1.952,00 (Iva inclusa) (n. 40 rilevatori x € 48,80 cadauno):

- installazione di n. 40 rilevatori passivi, in numero congruo rispetto alla superficie interessata e all'articolazione planimetrica dell'edificio;
- prelievo dei rilevatori semestrali dopo 180 giorni ed invio a laboratorio di analisi specializzato;
- prelievo dei rilevatori annuali dopo 360 giorni ed invio a laboratorio di analisi specializzato;
- rilascio di relazione tecnica dettagliata per l'invio agli Enti competenti;
- eventuale predisposizione di piano di risanamento da sottoporre agli Enti competenti e contatti con gli stessi finalizzati all'approvazione;

richiamato, altresì, l'art. 1 co. 450 della predetta L. n. 296/2006, modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012- convertito in L. n. 94/2012 – “... le *altre* amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario *sono tenute* a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”;

richiamato l'art. 1 co. 449 della L. n. 296/2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007), modificato dall'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012, ai sensi del quale “...Le *restanti* amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni, *possono* ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”;

preso atto che il servizio in argomento, secondo quanto constatato e quantificato dal Provveditore - Sig. Francesco Cembalaio - in funzione dell'attività di cui l'Ente necessita ex D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed ex Legge regionale 30/2016, non è previsto nell'ambito del Me.Pa. (Consip) e nell'ambito delle relative Convenzioni;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

considerato che l'Ing. Stefano De Matteis ha dimostrato serietà e professionalità nell'espletamento dell'incarico in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP), ottemperando con perizia a tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e pertanto, lo stesso si ritiene il soggetto più adeguato a cui conferire l'incarico prescritto ex lege;

visto che il suddetto professionista, con dichiarazione dell'08.11.2017 (Prot. Cam. 50571/E n. 09.11.2017) acquisita in atti, ha attestato l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e L. n. 190/2012, nonché l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

valutato che sussiste la disponibilità economica necessaria a sostenere la spesa in oggetto;

visto, altresì, l'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 del "Codice dei Contratti pubblici";

visto il parere espresso dal Sig. Francesco Cembalaio, Provveditore dell'Ente, Responsabile Unico del procedimento, che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

ritenuto, quindi, provvedere in merito

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

1) di affidare - ex art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed in attuazione di quanto disposto - ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed ex Legge regionale n. 30/2016 - all'Ing. Stefano De Matteis (C.F. DMTSFN63M18E506J) - Via Amendola n. 219 - Bari - l'incarico di monitoraggio, di seguito specificato, in materia di rilevazione del gas radon, contro il corrispettivo complessivo di € 1.952,00 (Iva inclusa) (n. 40 rilevatori x € 48,80 cadauno):

- installazione di n. 40 rilevatori passivi, in numero congruo rispetto alla superficie interessata e all'articolazione planimetrica dell'edificio;
- prelievo dei rilevatori semestrali dopo 180 giorni ed invio a laboratorio di analisi specializzato;
- prelievo dei rilevatori annuali dopo 360 giorni ed invio a laboratorio di analisi specializzato;
- rilascio di relazione tecnica dettagliata per l'invio agli Enti competenti;
- eventuale predisposizione di piano di risanamento da sottoporre agli Enti competenti e contatti con gli stessi finalizzati all'approvazione;

2) di rinviare ad un successivo provvedimento dirigenziale l'utilizzo della predetta somma per l'espletamento dell'incarico specificato in premessa.

**IL SEGRETARIO GENERALE
DATORE DI LAVORO**

(Dr.ssa *Argelia Patrizia Partipilo*)

